SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
4 luglio 1985 *

Nella causa 174/83,

Frigen Amman ed altri, dipendenti della segreteria generale del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, rue Langeveld 51, boîte postale 16, 1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Nicolas Decker, della corte d'appello del Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse, boîte postale 335,

ricorrenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. John Carbery, consigliere presso l'ufficio legale della segreteria generale del Consiglio, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

causa avente ad oggetto

— l'annullamento:

  — delle schede stipendio emesse dal convenuto per il mese di dicembre del 1982, nella parte in cui contengono conteggi relativi ad arretrati di stipendio corrisposti a norma del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 novembre 1982, n. 3139, conteggi non maggiorati di interessi destinati a risarcire il danno pecuniario subito dai ricorrenti;

  — in quanto occorra, del rigetto espresso o implicito dei reclami proposti dai ricorrenti a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto;

— la condanna del convenuto a risarcire il danno recato ai ricorrenti versando loro una somma, che la Corte è pregata di determinare, nella somma degli interessi, calcolati secondo i tassi normalmente praticati, maturati sugli arretrati dalla rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento;

— la condanna del convenuto a tutte le spese processuali a norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare alle spese di viaggio e di soggiorno e per il compenso dell'avvocato, a norma dell'art. 73 b) dello stesso regolamento,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1983 il sig. F. Amman ed altri dipendenti della segreteria generale del Consiglio dei ministri delle Comunità europee hanno proposto un ricorso chiedendo l'annullamento delle loro schede stipendio relative al mese di dicembre del 1982 contenenti conteggi relativi agli arretrati di stipendio corrisposti a norma del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 22 novembre 1982, n. 3139 (GU L 331 del 26. 11. 1982, pag. 1) e, in quanto occorra, l'annullamento delle decisioni espresse o implicite con cui venivano respinti i reclami proposti a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. L'annullamento è richiesto in quanto gli arretrati di stipendio per il periodo decorrente dal 1° luglio 1980 non erano maggiorati, nonostante la diminuzione di potere d'acquisto avvenuta nel frattempo, degli interessi da calcolarsi secondo il tasso praticato normalmente, dei quali chiedono il versamento. Inoltre il ricorso mira a far condannare il Consiglio a corrispondere loro interessi compensativi, necessari a causa della diminuzione del potere d'acquisto.

2 Il 20 gennaio 1981 il Consiglio adottava il regolamento n. 187/81 (GU L 21 del 24. 1. 1981, pag. 18) relativo all'adeguamento delle retribuzioni e pensioni dei di-

pendenti delle Comunità europee nonché dei coefficienti correttori da applicarsi a dette retribuzioni e pensioni, su proposta fatta all'uopo dalla Commissione il 9 dicembre 1980.

3 In seguito a detto regolamento, il 10 febbraio 1981 il Consiglio adottava il regolamento n. 397/81 (GU L 46 del 19. 2. 1981, pag. 1) che fissava la tabella degli stipendi nonché gli altri elementi della retribuzione.

4 Il 16 marzo 1981 la Commissione proponeva un ricorso chiedendo l'annullamento del regolamento n. 187/81 e degli artt. 1, lett. a), 2, lett. a), 2, lett. b) e 11, primo comma, del regolamento n. 397/81.

5 Con sentenza 6 ottobre 1982 (Commissione/Consiglio, 59/81, Racc. pag. 3329), la Corte annullava il regolamento n. 187/81 e le disposizioni summenzionate del regolamento n. 397/81.

6 Onde conformarsi a detta sentenza, il Consiglio, su proposta della Commissione in data 29 ottobre 1982, adottava il regolamento 22 novembre 1982, n. 3139.

7 La stessa istituzione, in quanto AIPN, procedeva, in esecuzione di detto regolamento, alla liquidazione e al versamento degli arretrati di retribuzione.

8 Ciascuno dei ricorrenti, proponeva, mediante un modulo tipo, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, con il quale sosteneva che sarebbe stato opportuno tener conto della diminuzione del potere d'acquisto durante il periodo per il quale gli arretrati erano stati liquidati, in esecuzione del regolamento del Consiglio n. 3139/82 e chiedeva il versamento di interessi moratori che avrebbero dovuto, a suo giudizio, aggiungersi agli arretrati liquidati.

9 Questi reclami venivano respinti con decisioni espresse o implicite, contro le quali i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

10 Il Consiglio eccepisce l'irricevibilità nei confronti di una dei ricorrenti, la sig.ra Lisbet Hansen, che avrebbe adito la Corte senza proporre previamente un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto.

11 Emerge dal fascicolo che l'eccezione sollevata dal Consiglio è fondata e va accolta.

12 D'altro canto si deve ricordare, come la Corte ha deciso nella sentenza 22 ottobre 1975 (Meyer-Burkhardt/Commissione, 9/75, Racc. pag. 1171), che la lite fra il dipendente e la relativa istituzione, anche se si tratti di un ricorso di danni, si colloca, qualora tragga origine dal rapporto di lavoro intercorrente fra il primo e la seconda, nell'ambito dell'art. 179 del trattato e degli artt. 90 e 91 dello statuto. Di conseguenza i ricorrenti possono chiedere nel contempo l'annullamento e il risarcimento, ma devono rispettare le condizioni poste dallo statuto, che sono identiche per i due mezzi di impugnazione.

13 Si deve rilevare a questo proposito che nella fattispecie, come emerge dal fascicolo, i ricorrenti nei reclami hanno chiesto solo interessi moratori e non interessi compensativi, domanda questa contenuta per la prima volta nel ricorso giurisdizionale. Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda il versamento di interessi compensativi.

Nel merito

14 Quanto al merito, la causa solleva questioni che è opportuno riservare all'esame della Corte plenaria.

Sulle spese

15 Nello stadio attuale del procedimento, è opportuno riservare le spese, salvo per la ricorrente sig.ra Hansen, il cui ricorso è stato dichiarato irricevibile. A norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

prima di pronunciarsi nel merito, dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso della sig.ra Lisbet Hansen è respinto.**

2) **Per quel che riguarda gli altri ricorrenti il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda il versamento d'interessi compensativi.**

3) **L'esame delle altre pretese dei ricorsi di cui al punto 2 è rimesso alla Corte plenaria per esame nel merito.**

4) **Per quanto riguarda la ricorrente di cui al punto 1, essa, al pari del Consiglio, sopporterà le proprie spese. Per il resto, le spese sono riservate.**

Kakouris Everling Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 luglio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente dlla terza sezione

C. Kakouris